

## **CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA**

### **AEROPORTO INTERNAZIONALE DI NAPOLI**

Tra

La **GE.S.A.C. S.P.A.**, con sede legale in Napoli alla Via del Riposo n. 95 (Aeroporto Civile di Capodichino), capitale sociale di Euro 26 milioni i.v., codice fiscale e partita I.V.A. n. 03166090633, Tribunale di Napoli n.754/80, C.C.I.A.A. di Napoli n. 324314, in persona dell'Ing. Mauro POLLIO, in virtù dei poteri a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 27/05/2011, domiciliato per la carica presso la sede sociale, società di seguito denominata semplicemente come GE.S.A.C.

da una parte, e

la **XXX XXX** con sede legale in ....., ....., capitale sociale di Euro .... i.v., codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di ... n. ...., , R.E.A. di .... n. ...., in persona del Legale Rappresentante, sig. ...., società di seguito denominata semplicemente "il Fornitore"

dall'altra parte.

### **PREMESSO**

- che la GE.S.A.C., con atto di convenzione n. 50, stipulato in data 09 dicembre 2002, approvato con Decreto Interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Difesa n. 4591 dell'11.03.2003, poi integrato con provvedimento D.DG. 14/03 del 25.03.2003 (successivamente ratificato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'E.N.A.C. – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile n. 23 del 31.03.2003), ha assunto la gestione totale dell'Aeroporto di Capodichino - Napoli sino all'11 febbraio 2043;

- che la GE.S.A.C., ha provveduto ad indire una gara per procedura negoziata per stipulare con un soggetto altamente qualificato, esercente il libero mercato di distribuzione e vendita di energia elettrica, un contratto per la somministrazione e distribuzione di energia elettrica in media e bassa tensione a favore dell'Aeroporto Internazionale di Napoli-Capodichino;

- che la GE.S.A.C. ha proceduto alla pubblicazione del relativo bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 2011/S 192-313399 del 06/10/2011, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale n. 119 del 10/10/2011, e per estratto sui quotidiani Il Sole 24 Ore, Il Mattino, Il Corriere della Sera ed Il Corriere del Mezzogiorno tutti del 10/10/2011, sul sito internet [www.gesac.it](http://www.gesac.it) a far data dal 04/10/2011.

- che a seguito di gara espletata nei giorni xx/xx//.....; xx/xx//.....; ed alla trattativa svoltasi il xx/xx/....., è risultata aggiudicataria la società XXX XXX, di seguito denominata "il Fornitore";

- che la Società ..... ha attestato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006;

- che la Prefettura di....., in data....., ha rilasciato alla GE.S.A.C. informazioni prefettizie attestanti l'assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

#### **ARTICOLO 1) - VALORE DELLA PREMESSA E DEGLI ALLEGATI**

La premessa che precede è patto e costituisce parte integrante del presente contratto. Lo stesso vale per il capitolato speciale di appalto, i relativi allegati ed i documenti, (**Eventuale:** l'offerta a seguito della trattativa) che, sebbene non allegati, sono richiamati come parte integrante. In caso di eventuale contrasto tra le previsioni del presente contratto ed i documenti allegati e/o richiamati, prevarranno le clausole più favorevoli per la GE.S.A.C.-.

#### **ARTICOLO 2) - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

La GE.S.A.C. affida al fornitore, che accetta ed assume l'obbligo, di effettuare, la somministrazione, senza soluzione di continuità, di energia elettrica in media tensione e bassa tensione a favore dell'Aeroporto Internazionale di Napoli - Capodichino, nei siti indicati dalla stessa GE.S.A.C. nella gara appositamente espletata e di cui al capitolato speciale ed in eventuali altri siti che la GE.S.A.C. si riserva di indicare nel corso del rapporto. Il fornitore, così come previsto nel capitolato speciale, dovrà provvedere, altresì, alla gestione, alla contabilizzazione

ed alla fatturazione della connettività elettrica in media tensione (9.000 V) e in bassa tensione (380 V).

La somministrazione e gli altri servizi demandati al Capitolato Speciale al fornitore, tra cui la gestione, la contabilizzazione e la fatturazione della connettività elettrica, dovranno essere svolti nel rispetto della normativa vigente, nel rispetto di quanto previsto dal capitolato speciale di gara (**EVENTUALE**: e dall'offerta del fornitore).

Il Fornitore è obbligato a soddisfare, per tutta la durata della fornitura prevista in contratto, l'intero fabbisogno di G.E.S.A.C. in termini di energia elettrica e di potenza nelle quantità, qualità, condizioni e tempi richiesti, con continuità e senza interruzioni, se non per causa di forza maggiore.

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che il complesso della fornitura potrà subire variazioni in eccesso o in difetto anche in misura maggiore al 20% rispetto all'importo ed ai quantitativi presunti posti a base di gara, senza che per tale ragione il fornitore possa sollevare qualsivoglia eccezione e/o richiesta di indennizzo.

#### **ARTICOLO 3) – CONSEGNA – POTENZA**

L'energia elettrica si intende consegnata nei "punti" riportati nel capitolato speciale di appalto e negli eventuali nuovi punti che la G.E.S.A.C. dovesse indicare nel corso del rapporto.

#### **ARTICOLO 4) – TENSIONE E FREQUENZA DELLA SOMMINISTRAZIONE**

La somministrazione di cui al presente contratto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) TENSIONE 9.000 Volt (+ -10%) con 3 fasi
- b) FREQUENZA Hz 50 (+-2%)

Il Fornitore si impegna a collaborare con la GESAC nella individuazione, determinazione e risoluzione di qualsiasi problematica (anche eventualmente ricollegabile a quanto svolto da parte dell'"esercente il servizio di trasporto e distribuzione") avente impatto diretto e/o indiretto con attività di somministrazione disciplinata dal presente contratto.

#### **ARTICOLO 5) – TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA**

Il Fornitore dovrà stipulare e gestire in nome proprio, anche se per conto della GE.S.A.C., a propria cura, rischio e spese, il contratto di trasporto dell'energia con il distributore locale relativamente a ciascun punto di riconsegna. Il costo del trasporto verrà corrisposto dal fornitore al gestore della rete con esonero di ogni responsabilità e coinvolgimento da parte della GE.S.A.C., essendosene di tale costo tenuto conto nella determinazione del corrispettivo di cui al presente contratto. Il Fornitore si obbliga – su richiesta - a trasmettere alla GE.S.A.C. la fattura del distributore entro dieci giorni dalla trasmissione della medesima al Fornitore, salvo quanto altro previsto dal successivo articolo 18.

#### **ARTICOLO 6) - DISPACCIAMENTO**

Il Fornitore dovrà stipulare e gestire in nome proprio, anche se per conto della GE.S.A.C., sempre a propria cura, rischio e spese, il contratto di dispacciamento di energia elettrica con il gestore della rete Terna SpA. relativamente a ciascun punto di riconsegna.

Il costo del dispacciamento ed i relativi oneri restano a carico del fornitore essendosene anche di tale costo tenuto conto nella determinazione del corrispettivo di cui al presente contratto.

#### **ARTICOLO 7) – PARTECIPAZIONE DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DI DIRITTI DCT (CAPACITÀ DI INTERCONNESSIONE CON L'ESTERO) E DIRITTI CIP6 (DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 12, DEL DLGS N. 79/99)**

Il Fornitore, se contemplato dalla normativa vigente, in qualità di mandatario del contratto di Dispacciamento e Trasporto di Ge.S.A.C., parteciperà alle procedure di assegnazione delle capacità di trasporto internazionale (diritti DCT) ed alle procedure di assegnazione della capacità produttiva nazionale (CIP6) previste.

Gli eventuali benefici derivanti dall'assegnazione dei diritti DCT e CIP6 acquisiti dal Fornitore saranno regolati tra Fornitore e Ge.S.A.C. sulla base di quanto stabilito nel Capitolato Speciale.

#### **ARTICOLO 8) - PERIODI DI SOMMINISTRAZIONE, FASCE ORARIE, DEFINIZIONE DEI TERMINI**

Le parti, per tutto quanto direttamente e/o indirettamente riconducibile alla somministrazione di cui al presente contratto, concordano di far riferimento, per la

individuazione dei periodi di somministrazione e delle fasce orarie a quanto stabilito da parte della Pubblica Autorità ("AEEG").

**ARTICOLO 9) - VALIDITÀ, DURATA E DECORRENZA – RECESSO DA PARTE DELLA GE.S.A.C.**

Il contratto avrà durata di mesi 12 con decorrenza dal 1° gennaio 2012 e termine al 31 dicembre 2012.

Il contratto dovrà ritenersi cessato alla sua scadenza annuale.

**ARTICOLO 10) – RECESSO**

E' riconosciuto alla GE.S.A.C. il diritto di recedere dal presente contratto in qualsivoglia momento, previo avviso con lettera raccomandata da inviarsi con anticipo di 180 (centottanta) giorni rispetto alla data in cui sarà operativo il recesso. Nessun indennizzo e/o ristoro competerà al fornitore nel caso in cui la GE.S.A.C. dovesse esercitare il diritto di recesso.

**ARTICOLO 11) – DIVIETO DI INTERRUZIONE E SOSPENSIONE PARZIALE O TOTALE DEL SERVIZIO**

E' fatto divieto al fornitore di sospendere, interrompere, limitare o modificare la somministrazione per qualsivoglia ragione e ciò anche nel caso di ritardi nei pagamenti e/o di altri asseriti inadempimenti della GE.S.A.C. e ciò in deroga a quanto previsto dall'articolo 1460 c.c., con espressa rinuncia del fornitore a sollevare l'eccezione di inadempimento della GE.S.A.C.-.

Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto, per cause anche se indipendenti dalla volontà del fornitore, ma non di forza maggiore, quest'ultimo dovesse trovarsi nella impossibilità di fornire l'energia necessaria, il fornitore sarà obbligato a corrispondere a GE.S.A.C. gli eventuali maggiori oneri sostenuti a seguito del ricorso a forniture alternative, fino alla scadenza naturale del contratto stipulato e fatto salvo il diritto della GE.S.A.C. al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

**ARTICOLO 12) - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER ESIGENZE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ AEROPORTUALE**

Le parti espressamente convengono che la GE.S.A.C., per esigenze connesse con lo svolgimento dell'attività aeroportuale, potrà ordinare, nel corso della fornitura, la sospensione totale e/o parziale della fornitura stessa che, comunque, potrà essere effettuata solo a valle dell'intervento del concessionario della distribuzione. Per le sospensioni disposte per le ragioni di cui innanzi, il fornitore non potrà avanzare nessuna richiesta di ristoro, di indennizzo e/o qualsivoglia pretesa per ristoro di oneri e maggiori costi causatigli dalla sospensione, essendosi tenuto conto di tale eventualità nella determinazione del corrispettivo di fornitura.

#### **ARTICOLO 13) - OBBLIGHI DEL FORNITORE**

Il Fornitore assume espresso obbligo:

- 1) di ottemperare, a perfetta regola d'arte, a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto (EVENTUALE: e nell'offerta);
- 2) di rispettare la "procedura di controllo accessi" vigente nell'ambito dell'Aeroporto di Napoli e di ammettere in servizio i lavoratori dipendenti solo se muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge;
- 3) di osservare e rispettare quanto prescritto dal D. Lgs. 81/2008 ed s.m.i. in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Dà atto che l'attività di cui al presente contratto non produrrà interferenze con altre attività della GE.S.A.C. e che pertanto non sussistono i presupposti per la redazione del DUVRI. La GE.S.A.C. è esonerata da qualsivoglia responsabilità per infortuni sul lavoro;

- 4) di applicare, nei confronti del personale utilizzato e/o comunque direttamente o indirettamente impiegato per l'espletamento della fornitura, quanto previsto dai vigenti contratti collettivi di lavoro, riferibili alla corrispondente categoria di lavoro e dalla legge;
- 5) di ottemperare, tempestivamente, agli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato per l'espletamento della fornitura e di fornire alla GE.S.A.C., copia della documentazione attestante l'adempimento, nei confronti del proprio personale dipendente degli obblighi di legge;

6) a tenere estranea, indenne e manlevata la GE.S.A.C. rispetto a richieste e controversie ed ai conseguenti eventuali oneri e spese, che possano essere avanzate o intraprese da personale, subfornitori e terzi in genere in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione del presente atto;

7) in caso di infortuni sul lavoro del personale impiegato, di darne immediata comunicazione scritta alla GE.S.A.C.;

8) di non eseguire lavori di alcun genere all'interno delle aree di Aeroporto (e/o comunque di pertinenza della GE.S.A.C.) senza la necessaria e preventiva autorizzazione da parte della GE.S.A.C. stessa.

#### **ARTICOLO 14) - DICHIARAZIONE DEL FORNITORE**

Il Fornitore dichiara:

a) di aver esaminato i documenti e gli elaborati posti a base di gara, di aver accertato, anche a seguito di sopralluoghi, le forniture, le prestazioni e le altre attività necessarie per la fornitura dell'energia elettrica oggetto del presente contratto, di aver piena conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione della fornitura medesima e di averne valutato tutti gli aspetti e le modalità esecutive;

b) di avere piena e completa conoscenza dei luoghi e dei punti di prelievo di energia elettrica e di quant'altro attinente alla fornitura oggetto del presente contratto, come le vie logistiche, le vie di comunicazione ed accesso, i mezzi di trasporto, le limitazioni all'accesso in area aeroportuale e di aver valutato ogni onere e difficoltà;

c) di aver specifica competenza e di disporre di una propria organizzazione di capitali, attrezzature e personale tale da consentire la regolare esecuzione della fornitura;

d) di non aver dubbi circa la fornitura, attività e prestazioni che dovranno essere eseguiti;

e) di aver valutato tutte le prescrizioni, leggi, regolamenti che dovranno essere osservati per la fornitura oggetto del presente contratto e per garantire la continuità del servizio;

f) di aver valutato e considerato, all'atto della formulazione dell'offerta ed all'atto della sottoscrizione del presente contratto, che l'energia elettrica deve essere fornita in aree aeroportuali, aperte al traffico, in concomitanza con l'esercizio della normale attività aeroportuale e che nessun rallentamento dovrà subire lo svolgimento dell'attività aeroportuale a causa diretta o indiretta della fornitura oggetto del presente contratto;

g) di aver valutato e tenuto presente, all'atto della formulazione dell'offerta e della sottoscrizione del presente contratto, i costi e gli oneri che cederanno a carico di esso fornitore in considerazione di quanto esposto alla precedente lettera f) e di dare atto che gli stessi trovano remunerazione nel prezzo a corpo convenuto con il presente contratto;

#### **ARTICOLO 15) – SERVIZIO CLIENTI**

Il fornitore dichiara) di aver istituito il servizio clienti dedicato con chiamata gratuita per chiamate provenienti dalla rete fissa della GE.S.A.C. di cui all'articolo 13 del Capitolato Speciale e, così come previsto dal Capitolato Speciale, si obbliga a tenere in esercizio lo stesso per l'intera durata della somministrazione.

Il fornitore si obbliga ad effettuare gli interventi di ripristini, guasti e/o malfunzionamento e/o di problematiche di cui all'articolo 13 del Capitolato Speciale di Appalto nei seguenti tempi di risposta e di risoluzione:

a) tempi di risposta.....;

b) tempi di risoluzione.....

#### **ARTICOLO 16) – CORRISPETTIVI DI SOMMINISTRAZIONE**

L'importo presunto della fornitura per un anno per l'energia fornita, comprensivo dei costi di trasporto, dispacciamento, distribuzione ed ogni ulteriore costo ed onere diretto ed indiretto, è di € .... (.....) oltre IVA.

L'importo presunto non impegna in alcun modo la GE.S.A.C. essendo l'entità della somministrazione in funzione della richiesta della GE.S.A.C. in quanto, come innanzi precisato (cfr. articolo 2) l'importo della fornitura potrà variare in più o in meno anche oltre il limite del 20% senza che per tale motivo il fornitore possa

sollevare qualsivoglia eccezione o formulare qualsivoglia richiesta di indennizzo e/o ristoro.

Il fornitore si impegna ad applicare le tariffe offerte (**EVENTUALE**: determinate a seguito della trattativa), ed allegate al presente contratto sub A).

I prezzi fissati con il presente contratto saranno soggetti alle sole ed esclusive variazioni decise con provvedimenti emanati dalle competenti autorità e con le decorrenze previste dai provvedimenti stessi

#### **ARTICOLO 17) – APPARECCHI DI MISURA E DI LIMITAZIONE**

Nel caso di malfunzionamento degli apparecchi, il fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla opportuna sollecitazione dell'intervento del Distributore locale di misura volto all'installazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli apparecchi di misura e dispositivi di limitazione della potenza che dovessero essere necessari.

Detti apparecchi resteranno di proprietà del fornitore.

La GE.S.A.C. potrà chiederne la verifica anche in contraddittorio. I costi della verifica saranno regolati in conformità della Delibera AEEG 348/07 e s.m.i..

I dispositivi di misura si considereranno esatti se le loro indicazioni dovessero risultare comprese entro i limiti stabiliti dalle norme CEI per la verifica degli stessi.

Qualora detti dispositivi dovessero risultare inesatti si procederà alla sostituzione degli stessi e si procederà alla ricostruzione dei prelievi in base alle modalità stabilite dalla AEEG.

In caso di indeterminabilità dei prelievi dovuta a guasti e/o staratura dei dispositivi di misura, si procederà alla ricostruzione degli stessi dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa del distributore.

Quando l'irregolarità sia tale da togliere ogni attendibilità alle indicazioni dei complessi di misura, i prelievi verranno valutati mediante equi confronti con quelli verificatisi in analoghi periodi e condizioni tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.

La GE.S.A.C. ha sempre diritto di richiedere la taratura ex novo dei complessi di misura – attività comunque attinente la concessione di distribuzione - in modo che

gli errori dei singoli apparecchi componenti, verificati in laboratorio, non siano superiori a quelli ammessi per le prove di selezione dalle vigenti norme CEI (o in mancanza dalle norme della commissione elettrotecnica internazionale) per gli stessi apparecchi nuovi provenienti dai costruttori ed aventi il medesimo indice di classe di precisione.

**ARTICOLO 18) – PAGAMENTI – MODALITÀ E SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI - TRACCIABILITÀ**

Le forniture effettuate in forza del presente contratto saranno remunerate al fornitore mensilmente, entro 60 giorni data di emissione fattura.

Il Fornitore emetterà, mensilmente, entro 7 giorni dal termine del mese al quale la fornitura di riferisce, fattura relativa ai corrispettivi maturati per la fornitura effettuata nel mese maggiorata dell'I.V.A. e degli importi corrispondenti alle imposte erariali ed addizionali previste per legge.

Il Fornitore si impegna a trasmettere – se richiesto - con qualsiasi modalità (sia su supporto cartaceo, sia su supporto digitale con software gestionale) entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello della fornitura, salvo quanto previsto specificamente in ordine alla fatturazione del distributore, a propria cura e spese, ogni tipo di dettaglio sui prelievi effettuati, citando, in via esemplificativa ma non esclusiva:

- fatturazione distributore (entro 10 giorni dalla trasmissione al Fornitore);
- spesa e consumo per tipologia di fascia;
- spesa e consumo per fascia oraria;
- le statistiche;
- ogni altro dato utile ad evidenziare il profilo di consumo della committente.

I dati indicati dal fornitore dovranno essere certificati, da quest'ultimo, che dovrà, assumendosene la responsabilità, garantirne la veridicità.

Il fornitore si obbliga a fornire il dettaglio del prelievo effettuato per ogni singolo punto di prelievo fornendo le seguenti informazioni:

- data, ora e durata di ogni singolo prelievo;
- costo;

- trasporto;
- ogni ulteriore indicazione.

La GE.S.A.C., a mezzo del responsabile della commessa, verificata la documentazione di cui innanzi, visterà la fattura e, salvo richieste di integrazioni e chiarimenti, ne effettuerà il pagamento nei 60 giorni successivi.

La mancata trasmissione della documentazione o la trasmissione di documentazione incompleta da parte del fornitore, giustificherà la sospensione dei pagamenti senza interessi.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, il Fornitore prende atto del seguente codice:

**codice identificativo di gara (CIG) 33306646E0.**

#### **ARTICOLO 19) – PENALI**

In caso di inadempimenti e/o ritardi saranno a carico del fornitore le seguenti penali salvo il diritto della Gesac di conseguire il risarcimento del maggior danno:

- a) in caso di mancato rispetto dei tempi di risposta e/o risoluzione di cui al precedente articolo 15): € 500,00 (cinquecento) per ogni giorno di ritardo;
- b) in caso di ritardo nella trasmissione, sia su supporto digitale che su supporto cartaceo, delle indicazioni di cui all'articolo 14) del Capitolato Speciale: € 500,00 (cinquecento) per ogni giorno di ritardo.

#### **ARTICOLO 20) - RESPONSABILE DEL FORNITORE**

Il Fornitore nomina il sig. .... quale Responsabile del Servizio e il sig. .... quale suo sostituto, che saranno i referenti nei confronti della GE.S.A.C. ed avranno la capacità di rappresentare ad ogni effetto il fornitore.

#### **ARTICOLO 21) – RESPONSABILE DELLA COMMESSA PER CONTO DELLA GE.S.A.C.**

Il responsabile della commessa per conto della GE.S.A.C. è il sig.....

#### **ARTICOLO 22) – ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA**

Il Fornitore assume l'obbligo di:

a) fornire al Responsabile della commessa la certificazione dell'avvenuto pagamento dei corrispettivi per il trasporto al Gestore di rete competente per la fornitura elettrica.

b) consentire al responsabile della commessa la verifica in ogni momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, il fornitore si obbliga a redigere, su semplice richiesta del responsabile della commessa, in qualsivoglia momento, *reports* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica da inviare entro 15 giorni dalla data di richiesta.

Il Fornitore si impegna, per quanto di sua competenza, a prestare piena collaborazione per rendere possibile le attività di monitoraggio sui consumi e sulla utilizzazione dell'energia elettrica erogata. In particolare potrà essere richiesta al fornitore l'elaborazione con eventuale invio o accesso - occasionale o periodico - di informazioni per via telematica riguardanti i consumi di energia suddivisi per:

1. consumo mensile/giornaliero (conforme alla struttura tariffaria adottata)
2. diagramma di prelievo (ad intervalli di almeno 15 minuti) importi fatturati suddivisi singolarmente o per gruppi di fornitura.

Per tutte le utenze oggetto del presente contratto, il fornitore metterà a disposizione dell'appaltante un servizio di *data management* per l'acquisizione, la registrazione e la visualizzazione dei dati di consumo di energia elettrica, con i requisiti minimi sopra indicati.

#### **ARTICOLO 23) – CAUZIONE**

Il fornitore ha prestato cauzione definitiva di € ...../00 (..../00) mediante fideiussione bancaria/assicurativa n. xxxx emessa dalla xxxxxxxx, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal presente contratto. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata dell'affidamento e sarà restituita

solo dopo la definizione di tutte le ragioni a debito ed a credito ed ogni altra pendenza.

**ARTICOLO 24) - CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto non è cedibile in tutto o in parte.

**ARTICOLO 25) – SUBFORNITURA**

E' fatto divieto assoluto di subfornitura.

**ARTICOLO 26) - ONERE DELLA RISERVA E DECADENZA**

Fermo restando che il corrispettivo di fornitura è comprensivo di tutti i costi diretti ed indiretti che il fornitore dovrà sostenere per eseguire la fornitura di cui al presente contratto e che nessuna pretesa aggiuntiva potrà essere avanzata dal fornitore, si conviene comunque che eventuali richieste di compensi aggiuntivi e/o ristori, e/o indennizzi e/o qualsivoglia ulteriore richiesta, dovranno essere formulate, a pena di decadenza, dal fornitore a mezzo riserva che dovrà essere notificata, sempre a pena di decadenza, alla GE.S.A.C. all'indirizzo indicato in epigrafe, a mezzo raccomandata a/r entro il termine perentorio di =15= ( quindici ) giorni dalla data del verificarsi dell'evento posto a fondamento della richiesta. Sulle richieste del fornitore si pronuncerà la GE.S.A.C.

**ARTICOLO 27) - ACCESSO AD INFORMAZIONI RISERVATE**

L'esecuzione degli obblighi previsti dal presente accordo può comportare l'accesso ad informazioni riservate.

Le parti concordano di tenere riservate le informazioni indicate come tali.

Le parti si impegnano a non comunicare a terzi le informazioni ritenute riservate ed a mettere in atto tutte le ragionevoli precauzioni perché anche i propri agenti o dipendenti si adeguino alle disposizioni del presente articolo.

Nel caso in cui l'esecuzione del presente contratto comportasse il trattamento di dati personali, le parti si impegnano al pieno rispetto di tutti gli obblighi e specifici adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 196/2003.

**ARTICOLO 28) – FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla lettura, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sarà di competenza esclusiva del Tribunale di

Napoli intendendo le Parti derogare, convenzionalmente, agli altri fori alternativi.

**ARTICOLO 29) - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

La GE.S.A.C. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento dei danni, oltre nel caso di gravi inadempimenti delle disposizioni di cui al presente contratto, anche nei casi in cui:

1. il Fornitore, per qualsiasi ragione non prevista, sospenda l'esecuzione della fornitura di energia elettrica;
2. il Fornitore, per qualsiasi motivo, non garantisca la continuità del servizio;
3. sopravvengano a carico del fornitore, soci, dirigenti e/o dei suoi legali rappresentanti, provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa antimafia;
4. il Fornitore non fosse solvente, abbia fatto una cessione generale dei beni ai creditori o sia avviata nei suoi confronti una qualsiasi procedura concorsuale;
5. venissero revocate le licenze ed autorizzazioni poste in capo al fornitore per lo svolgimento dell'attività prevista nel presente contratto.

**ARTICOLO 30) – RINVIO AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

La Società x.x.x., così come previsto dal Protocollo di legalità stipulato dalla GESAC con il Prefetto di Napoli – Ufficio Territoriale del Governo dichiara di accettare e sottoscrivere le seguenti clausole:

Clausola n. 1

*La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it> e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.*

Clausola n. 2

*La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti,*

*pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti furti di beni personali o di cantiere).*

Clausola n. 3

*La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire nell'immediato da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.*

Clausola n. 4

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontracto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontracto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.*

Clausola n. 5

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontracto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.*

Clausola n. 6

*La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatari, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.*

Le parti si danno atto che, nel rispetto della gerarchia delle fonti normative, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 136/2010, non trovano più applicazione le disposizioni del Protocollo di Legalità di cui all'art. 2, comma 2, punti h) ed i), art. 7, comma 1 ed art. 8, comma 1 (clausole 7) ed 8), prevalendo le nuove disposizioni di legge su quelle pattizie del protocollo.

Pertanto, in merito alle clausole 7 ed 8 del protocollo di legalità relative al conto dedicato, l'Appaltatrice dà atto che, così come precisato al precedente articolo 11 del presente Contratto, è obbligato ad osservare la nuova disciplina legislativa di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

**ARTICOLO 31) - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 ADOTTATO DA GE.S.A.C. S.P.A.**

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti, in particolare, del disposto del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e di aver preso atto del modello di organizzazione e gestione adottato da Ge.S.A.C. S.p.A. ai sensi della predetta normativa, alla cui osservanza formalmente si impegna con la sottoscrizione del presente Contratto. A tale riguardo, il Fornitore dichiara di aver adottato procedure aziendali e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 secondo quanto espressamente indicato nel modello di organizzazione e gestione adottato da Ge.S.A.C. S.p.A. e si obbliga a mantenerli attuati per l'intera durata del Contratto.

Le Parti espressamente convengono che l'inosservanza, anche parziale, la mancata adozione e/o l'inefficace attuazione delle suddette procedure aziendali/regole comportamentali costituisce grave inadempimento al presente

contratto, per effetto del quale a Ge.S.A.C. S.p.A. è, sin d'ora, riservata la facoltà - previo invio di lettera raccomandata A/R al Contraente che potrà essere anticipata via fax (nel qual caso farà fede la data del fax quale risultante dal rapporto di ricezione con esito positivo) - di:

1. sospendere l'esecuzione del contratto (anche ove ciò si apprenda da notizie di stampa), e/o

2. risolvere il contratto

fermo restando l'obbligo del Fornitore di risarcire ogni danno comunque subito da Ge.S.A.C. S.p.A. e di manlevare la società per qualsivoglia azione o pretesa di terzi conseguente all'inosservanza del presente articolo”.

#### **ARTICOLO 32) – RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alla normativa vigente in materia ed alle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG).

#### **ARTICOLO 33) - LEGGE APPLICABILE**

La legge applicabile al presente contratto è quella italiana.

Napoli,

**GE.S.A.C. S.P.A.**

**XXXXXXX**

#### **DICHIARAZIONE EX ART 1341 C.C.**

**La XXXXX**, con sede legale in XX, via XXXX n. XX, capitale sociale di Euro xxx i.v., codice fiscale e partita I.V.A. n. xxxxx, iscrizione al Registro delle Imprese di xxx, R.E.A. di xxx n. xxx, in persona del Legale Rappresentante, sig. xxx xxxx, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del c.c., di aver letto ed approvato le disposizioni di cui al presente accordo e, in particolare, quelle indicate nei seguenti articoli:

1) Valore della premessa e degli allegati;

3) Consegna – Potenza

- 5) Trasporto dell'energia elettrica
- 6) Dispacciamento
- 11) Divieto di interruzione e sospensione parziale o totale del servizio
- 12) Sospensione della fornitura per esigenze connesse allo svolgimento dell'attività aeroportuale
- 13) Ulteriori obblighi del fornitore
- 17) Apparecchi di misura e di limitazione
- 18) Pagamenti – modalità e sospensione dei pagamenti - tracciabilità
- 19) Penali
- 22) Assistenza tecnico amministrativa
- 28) Foro competente
- 29) Clausola risolutiva espressa
- 30) Rinvio al Protocollo di Legalità

Napoli,

**XXXXX XXX**